

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|---|
| Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia, che presiede ai sensi dell'art. 4, co. 2 del Regolamento per il funzionamento dell'Organo decidente dell'ABF |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Avv. Valentina Piccinini | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Mario Blandini | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio | Membro designato dalla Banca D'Italia e nominato in via provvisoria quale supplente del componente effettivo designato dal C.N.C.U. Conciliatore Bancario Finanziario |

nella seduta del 6 maggio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Il ricorrente possedeva n. 18.000 azioni ordinarie di una società quotata, depositate su un conto titoli presso la banca resistente. In data 5.2.2009 si è svolta l'assemblea straordinaria di tale società, che ha deliberato l'azzeramento del capitale sociale per perdite, con conseguente annullamento delle azioni ordinarie.

Con raccomandata a.r. del 5.12.2009 - inviata per conoscenza anche alla CONSOB – il ricorrente rileva che le suddette azioni risultano “inopinatamente scomparse” dal suo dossier titoli, in assenza di una sua autorizzazione alla vendita o allo scarico; inoltre, egli intima alla banca resistente di “ricaricare immediatamente sul proprio dossier titoli le azioni di sua esclusiva competenza” e sottolinea che resta impregiudicato il suo diritto al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

Il 18.12.2009 la banca, dà riscontro al reclamo, informando il cliente di non poter aderire alle richieste avanzate poiché, dai controlli effettuati, non sono emersi elementi d'irregolarità nel proprio operato e che le azioni risultano depositate sul dossier titoli del cliente. In aggiunta, la banca precisa che il 16.11.2009 il cliente ha “aderito all'esercizio dei diritti [della società], per l'acquisto di nuove azioni”, come si evince dalla documentazione da questi regolarmente sottoscritta ed allegata dalla banca.



In data 1.2.2010 il cliente, non soddisfatto della risposta della banca, propone ricorso all'ABF, ribadendo quanto già esposto in fase di reclamo. Chiede, quindi, all'Arbitro di "riaffermare il proprio diritto" affinché le azioni azzerate siano immediatamente ricaricate sul dossier titoli", riservandosi di "valutare ogni ulteriore iniziativa, anche in sede penale, a tutela dei propri diritti nei confronti dell'intermediario depositario".

L'11.3.2010 la banca resistente ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, in cui indica che:

- a seguito dell'aumento di capitale a pagamento della società quotata, ha invitato ai clienti possessori delle azioni ordinarie specifica comunicazione per l'esercizio del diritto di opzione, a cui il ricorrente ha aderito in data 16.11.2009;
- che tale operazione presumeva l'emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti già titolari di azioni ordinarie;
- che, di conseguenza, dal dossier titoli del ricorrente sono state scaricate nominali € 18.000 di Azioni ordinarie e caricate € 18.000 di nuove azioni della stessa Società.

La banca resistente conclude che "pertanto, tale operazione non ha comportato la scomparsa delle azioni dal dossier del cliente, ma una mera sostituzione delle stesse, operazione che non ha arrecato nessun danno economico" al ricorrente.

Vanno segnalati alcuni elementi utili ai fini di una più puntuale rappresentazione degli accadimenti, rilevabili dalla documentazione allegata alle controdeduzioni della banca resistente; in particolare, si evince che:

- l'operazione in oggetto attiene ad un aumento di capitale a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie da offrire in opzione agli azionisti titolari di "azioni ordinarie annullate a seguito di azzeramento del capitale deliberato dall'Assemblea ordinaria del 05/02/09, con le seguenti modalità";
- il cliente ha firmato in data il 16.11.2009 il modulo di adesione all'esercizio del diritto di opzione per le azioni della società, prevedendo la sottoscrizione di n. 18.000 azioni nuove a pagamento;
- dal dossier titoli risultano effettuate l'operazione di scarico di n. 18.000 azioni della società in data 2.11.2009 per un valore pari a € 0,0 e l'operazione di carico di n. 18.000 azioni della stessa società in data 25.11.2009 ad un prezzo pari € 0,307 cadauna.

DIRITTO

L'aspetto nodale del presente ricorso attiene alla dematerializzazione e all'annullamento delle azioni a causa dell'azzeramento del capitale sociale per perdite; a tale riguardo si ritiene sufficiente ricordare quanto già ampiamente rilevato dalla giurisprudenza, ovvero che, a seguito della delibera di azzeramento del capitale sociale, le azioni così annullate semplicemente non esistono più e, pertanto, la partecipazione azionaria detenuta dal ricorrente – rappresentata da titoli azionari dematerializzati – è venuta meno.

Non appare, tuttavia, irrilevante anche la valutazione della competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario sull'oggetto del ricorso, che attiene al servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, determinato dall'esistenza di un contratto di deposito titoli in amministrazione. A tal fine, va rilevato che quest'ultimo rientra tra i contratti bancari disciplinati dal codice civile, nonché tra le operazioni ed i servizi bancari e



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziari di cui al paragrafo 4, Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d'Italia il 18 giugno 2009; inoltre, il servizio di custodia e amministrazione è compreso tra i servizi assoggettati alle Disposizioni di vigilanza sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari emanate dalla Banca d'Italia il 27 luglio 2009. Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che il contratto di deposito titoli in amministrazione svolge una funzione normalmente ancillare rispetto alla prestazione di servizi d'investimento; trattasi, infatti, pur sempre di un contratto avente una causa tipica e non avente come oggetto specifico la prestazione di servizi di investimento e che vale invece a disciplinare, sotto un particolare, delicato profilo, il rapporto fra la banca ed i propri clienti, anche se questi contemporaneamente rivestano la qualifica di investitori e siano come tali interessati da discipline e tutele ulteriori (specificamente dettate dal testo unico dell'intermediazione finanziaria, d. lgs. n. 58/1998, e dai relativi regolamenti di attuazione), rispetto a quella applicabile al deposito dei titoli in amministrazione. Infine, in merito a quanto disposto dall'articolo 32-ter del TUF (attribuzione della competenza in materia di servizi accessori alla Camera di conciliazione ed arbitrato istituita presso la CONSOB), va rilevato che ad oggi non è ancora stato sottoscritto il protocollo d'intesa tra la Camera e l'ABF volto a risolvere le questioni relative all'ambito delle reciproche competenze.

P. Q. M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTA